



RISCOSSIONE

Riscossione: la nuova compensazione dei crediti con somme dichiarate e non versate

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il D.Lgs. 87/2024, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell'[articolo 20, L. 111/2023](#), ha introdotto, fra l'altro, nell'ambito del D.P.R. 602/1973, l'[articolo 28-sexies](#), prevedendo la **compensazione dei crediti** con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.

Pertanto, per effetto della novella normativa, i **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti**, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), ed esclusivamente **attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di **comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973**, entro i termini previsti dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#) (30 giorni, 60, a decorrere dalle comunicazioni elaborate dall'1.1.2025, per effetto dell'articolo 3, D.Lgs. 108/2024).

A tal fine, è necessario che il credito sia **certificato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008**, e che la relativa certificazione rechi **l'indicazione della data prevista per il pagamento**. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con **modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato**.

La compensazione è consentita **sino a concorrenza dell'imposta a debito** che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

Le disposizioni introdotte si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative **ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022**.



I **termini e le modalità di attuazione** delle disposizioni introdotte sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.**

Il dettato normativo – che si pone **in continuità con quanto previsto dall'articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/1973**, che riguarda le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario – **investe il cd. dichiarato e non versato**, che *genera l'avviso bonario* – spesso causato dal ritardo nei **pagamenti dovuti dalle Pubbliche amministrazioni**, che produce nelle casse delle imprese creditrici una **evidente crisi di liquidità**.

Infatti, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un **risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione**, ovvero dai controlli anticipati eseguiti dall'Ufficio, se vi è pericolo per la riscossione, emerge **un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente** o al sostituto d'imposta per **evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione** degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati (o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi), lo stesso può **fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione**.

Se il contribuente ritiene corretti i dati inviati dall'Amministrazione finanziaria, può regolarizzare la sua posizione versando la somma richiesta **entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione**. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso o tardivo versamento di imposte (**30%; per le violazioni commesse dall' 1.9.2024, 25%**), è **ridotta ad un terzo**.

Se antecedentemente il pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi bonari **non poteva avvenire attraverso la particolare procedura di compensazione del credito certificato, oggi i contribuenti possono utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, vantati nei confronti delle amministrazioni statali per **somministrazioni, forniture e appalti**, per procedere al pagamento.

Pertanto, in sintesi, la **compensazione** – che si applicherà con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31.12.2022** (e le cui concrete modalità di attuazione della procedura dovranno essere stabilite con un **futuro decreto del MEF**) - è consentita sino a concorrenza dell'**imposta a debito** che risulta dalla dichiarazione presentata. Resta fermo che i crediti dovranno essere **certificati** e la **certificazione dovrà indicare la data prevista per il pagamento**.